



## NOTA OPERATIVA

### N. 3/2023

#### **OGGETTO: Ruolo, funzioni e responsabilità dell'organo di amministrazione e controllo nella prevenzione della crisi d'impresa e dell'insolvenza.**

#### **1. Introduzione**

Le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.r.l.s, S.a.p.a.) sono enti commerciali che hanno personalità giuridica e funzionano attraverso la presenza di tre organi:

- **l'assemblea;**
- **l'organo di amministrazione;**
- **l'organo di controllo.**

#### **1.1. L'assemblea**

L'assemblea è l'organo deliberativo delle società di capitali e può essere ordinaria o straordinaria (art. 2363 c.c.) a seconda dell'oggetto sul quale è chiamata a deliberare. Fra i **compiti** dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, vi è quello della nomina degli amministratori, dei sindaci, del presidente del Collegio sindacale e dell'approvazione del bilancio di esercizio. Tra i **doveri** dell'assemblea ordinaria vi è quello di determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, quando questo non sia stabilito nell'atto costitutivo.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (art. 2366 c.c.). L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Quando non vengono rispettate tutte le modalità previste, l'assemblea si considera regolarmente costituita con l'intervento di tutti gli amministratori e i componenti del Collegio sindacale e la rappresentanza della totalità del capitale sociale. In quest'ultimo caso ogni interessato che interviene può opporsi alla discussione di quegli argomenti sui quali non ritenga di essere stato sufficientemente informato.

Quando è stabilito nell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera anche sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea può essere convocata anche in seconda o terza convocazione.

La legge prevede una seconda convocazione (art. 2369 c.c.) nel caso in cui i soci intervenuti non rappresentino complessivamente la parte del capitale richiesta.